



Dipartimento per il programma di Governo

Focus

Analisi del quadro normativo
in materia di Intelligenza artificiale
(D.D.L. IA e Regolamento UE su IA)



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Sommario

Evoluzione del quadro normativo unionale sull’Intelligenza Artificiale.....	2
Base giuridica e iter di adozione	2
Classificazione dei sistemi di Intelligenza artificiale.....	3
Innovazione nel settore dell’Intelligenza artificiale	5
Iniziative del Governo italiano in materia di Intelligenza artificiale	5
Analisi del testo normativo (D.D.L. IA)	7
Artt. 3, 4 e 5 (Principi generali)	7
Art. 6 (Sicurezza e difesa nazionale).....	7
Artt. 7 e 8 (Ricerca e sperimentazione in ambito sanitario e della disabilità)	8
Art. 10 (Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)	8
Art. 12 (Intelligenza artificiale per le professioni intellettuali).....	8
Art. 13 (Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione)	8
Artt. 14 e 15 (Intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria).....	9
Art. 16 (Intelligenza artificiale e cybersicurezza nazionale)	9
Artt. 17, 18 e 19 (Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione)	9
Art. 20 (Misure di sostegno ai giovani)	10
Art. 21 (Investimenti per l’Intelligenza artificiale, la cybersicurezza e il calcolo quantistico).....	10
Art. 22 (Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale).....	10
Art. 23 (Modifiche al TUSMA – D.lgs. 208/2021).....	11
Art. 24 (Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’intelligenza artificiale).....	11
Art. 25 (Tutela penale)	11
Abbreviazioni ed acronimi	14



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Analisi del quadro normativo in materia di Intelligenza artificiale (D.D.L. IA e Regolamento UE su AI Act)¹

Evoluzione del quadro normativo unionale sull'Intelligenza Artificiale

Base giuridica e iter di adozione

Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione² in prima lettura relativamente al [Regolamento sull'Intelligenza artificiale](#) (IA), il cd. *Artificial Intelligence Act* (AI Act), al fine di proteggere i diritti fondamentali, promuovendo l'innovazione, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, comprese le start-up e assicurando al contempo all'Europa un ruolo guida nell'adozione di un'IA affidabile ed etica.

La proposta di Regolamento è stata presentata dalla Commissione il 21 aprile 2021 come parte integrante della strategia digitale dell'UE e mira a promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo di un ecosistema di fiducia proponendo un quadro giuridico per un'IA affidabile nonché garantendo al contempo la protezione dei valori fondamentali dell'UE.

Al momento la proposta è in discussione al Consiglio dell'Unione europea, al quale il Governo italiano partecipa tramite i propri delegati.

Non sono ancora noti i tempi necessari per l'approvazione. Le disposizioni entreranno in vigore in un periodo compreso tra i 6 e i 36 mesi dalla pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Sul piano della tecnica normativa, la scelta del Regolamento è stata determinata dalla sua diretta applicabilità in tutti gli Stati Membri. Infatti, l'adozione di normative nazionali divergenti in materia avrebbe potuto comportare la frammentazione del Mercato interno e diminuire la certezza del diritto per gli operatori economici.

¹ Il seguente focus, **aggiornato alla data del 28 maggio 2024**, illustra due proposte di atti normativi, il Regolamento UE COM (2021) 206 e il D.D.L. IA (A.S. 1146) di iniziativa governativa, entrambi al momento non vigenti e in attesa di approvazione da parte dei competenti organi legislativi. Il Dipartimento per il programma di Governo curerà il successivo aggiornamento dell'analisi svolta in relazione al progressivo avanzamento dei rispettivi iter.

² La proposta di Regolamento sull'Intelligenza artificiale [COM (2021) 206] è stata adottata dalla Commissione europea sulla base delle competenze attribuite all'Unione in materia di misure destinate ad assicurare l'instaurazione e il funzionamento del Mercato interno ai sensi dell'art. 114 del TFUE. L'approvazione di tale atto normativo segue la procedura ordinaria ai sensi degli artt. 294 e ss. del TFUE.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Il Regolamento mira a supportare la diffusione delle tecnologie IA in diversi settori sociali ed economici, garantendo al contempo un livello uniforme di tutela degli interessi pubblici in materia di salute, sicurezza e diritti fondamentali in tutto il territorio dell'Unione europea.

Sul piano del riparto delle competenze, il Regolamento non pregiudicherà l'autonomia normativa degli Stati Membri in materia di sicurezza nazionale, ricerca e in settori che non interferiscono con il Mercato interno. Non si applicherà infatti ai sistemi di IA che hanno esclusivamente scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, nonché alle attività di ricerca, sviluppo e prototipazione che precedono l'immissione sul mercato o a persone che utilizzano l'IA per motivi non professionali.

L'approccio adottato è antropocentrico e garantisce che i sistemi di IA siano sviluppati e utilizzati come strumenti al servizio delle persone, nel rispetto della dignità e dell'autonomia.

L'ambito di applicazione soggettivo coinvolge l'intera catena di valore dell'IA, dai fornitori ai distributori, indipendentemente dalla collocazione della loro sede sul territorio dell'UE, purché l'output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell'UE.

Il Regolamento istituisce un Ufficio europeo per l'IA, responsabile del coordinamento delle autorità nazionali competenti per la **sorveglianza sull'attuazione delle nuove norme e l'applicazione di sanzioni amministrative**. L'entità di queste è definita nel Regolamento e varia in base alla gravità e alla natura dell'infrazione nonché alla dimensione e al fatturato dell'operatore economico responsabile al fine di garantirne la capacità dissuasiva.

Gli Stati Membri possono prevedere ulteriori sanzioni di natura penale per garantire la tutela degli interessi che possono essere offesi da un uso illecito dell'Intelligenza artificiale.

Classificazione dei sistemi di Intelligenza artificiale

Punto fondamentale del Regolamento (art. 3) è la **definizione di sistema³ di IA** come di "un sistema basato su una macchina progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare adattività dopo l'implementazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dall'input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali".

Seguendo un **approccio "basato sul rischio"** che l'IA può rappresentare per i diritti, la sicurezza e il buon andamento del mercato unico, la nuova disciplina stabilisce obblighi differenziati articolati su quattro livelli:

1. rischio inaccettabile;
2. rischio alto;

³ Questa definizione di sistema di Intelligenza artificiale viene puntualmente ripresa dall'art. 2, lett. a) del D.D.L. sull'Intelligenza artificiale.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

3. rischio limitato;
4. rischio minimo.

I sistemi di IA che determinano **un rischio inaccettabile** per la sicurezza e i diritti delle persone sono vietati e dovranno essere eliminati dagli Stati Membri entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

In tale ambito rientrano i sistemi che sfruttano la **vulnerabilità delle persone** o tecniche deliberatamente manipolative, che consentono di attribuire un "punteggio sociale" (**social scoring**), classificando le persone in base al loro comportamento sociale o alle loro caratteristiche personali, i sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati sul luogo di lavoro e negli istituti scolastici, eccetto per motivi medici o di sicurezza, i sistemi di categorizzazione biometrica delle persone fisiche sulla base di dati biometrici per dedurre dati sensibili, l'estrazione non mirata di immagini facciali da internet o telecamere a circuito chiuso per la creazione o l'espansione di banche dati e i sistemi di identificazione biometrica in tempo reale in spazi accessibili al pubblico (ossia il riconoscimento facciale mediante telecamere a circuito chiuso) da parte delle forze di polizia.

Relativamente a quest'ultimo divieto sono previste **eccezioni** quando l'utilizzo dei sistemi sia mirato al contrasto di ipotesi di reato individuate dalla normativa, alla ricerca di specifiche vittime, alla prevenzione di attacchi terroristici o di minacce alla vita o all'incolumità delle persone.

Il Regolamento considera ad **alto rischio** i sistemi di IA che possono avere un impatto "sistemico", ossia significativo sulla sicurezza delle persone o sui diritti fondamentali, come tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Prima di immettere un sistema di IA ad alto rischio sul mercato dell'UE o di farlo entrare in servizio, i fornitori dovranno dimostrare che il loro sistema è conforme ai requisiti obbligatori per un'IA affidabile in relazione a qualità dei dati, documentazione e tracciabilità, trasparenza, sorveglianza umana, accuratezza, cybersicurezza e robustezza.


Il Regolamento prevede specifici **obblighi di trasparenza** per i sistemi che presentino un **rischio limitato** di manipolazione (come attraverso l'uso di chatbot). I fornitori di sistemi di IA, che generano contenuti audio, immagini, video o di testo sintetici, dovranno garantire che i risultati siano contrassegnati e rilevabili come generati o manipolati artificialmente.

I sistemi di IA a **rischio minimo** (come videogiochi o filtri spam) saranno esenti da obblighi, ferma restando l'adesione volontaria a codici di condotta da parte dei fornitori di tali sistemi, che rappresentano la maggioranza di quelli attualmente utilizzati in UE.

Con la seguente immagine si visualizzano i diversi gradi di rischio presentati dall'utilizzo dell'IA secondo la classificazione adottata dall'AI ACT:



Figura 1: la presente immagine rappresenta una piramide con i diversi livelli di rischio connessi all'utilizzo dell'Intelligenza artificiale (minimo, limitato, alto, inaccettabile)



Innovazione nel settore dell'Intelligenza artificiale

Il Regolamento contiene diverse misure a **sostegno dell'innovazione**. In particolare, consente la creazione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA (sandbox normativi) e di prova in condizioni reali, che forniscono un ambiente controllato per testare tecnologie innovative per un periodo di tempo limitato, promuovendo in tal modo l'innovazione da parte delle imprese, delle PMI e delle start-up. Gli Stati Membri dovranno istituire almeno un sandbox normativo sull'IA a livello nazionale.

Iniziative del Governo italiano in materia di Intelligenza artificiale

In concomitanza con l'adozione dell'AI Act da parte del Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri n. 78 del 23 aprile 2024 ha deliberato un disegno di legge che disciplina l'uso dell'Intelligenza artificiale nei settori demandati dal Regolamento all'autonomia normativa degli Stati Membri. L'iter di approvazione ha preso l'avvio con la presentazione del disegno di legge al Senato il 20 maggio 2024 ([A.S. 1146](#)).



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

L'obiettivo del D.D.L. è la promozione di **“un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità”** (art. 1 D.D.L.) e a migliorare le condizioni di vita dei cittadini e la coesione sociale.

Il comma 2 dell'art. 1 prevede espressamente che tutte le norme devono essere interpretate e applicate in conformità al diritto dell'Unione europea.

Il D.D.L. sull'IA è la prima proposta legislativa in Europa tesa ad adottare le disposizioni del nuovo AI Act. Introduce criteri regolatori, norme di principio e di settore, che promuovono l'utilizzo delle nuove tecnologie prevedendo, al contempo, misure in grado di contenere il rischio connesso al loro uso improprio o dannoso.

Le norme intervengono nei cinque ambiti della strategia nazionale:

- autorità nazionali;
- azioni di promozione;
- tutela del diritto di autore;
- sanzioni penali;
- delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo e per la definizione della disciplina in caso di uso dell'Intelligenza artificiale per finalità illecite.

Il testo si compone di 26 articoli, che disciplinano l'integrazione dell'IA in settori critici quali sanità (art. 7) e lavoro (art. 10), informazione e riservatezza dei dati personali (art. 4), sviluppo economico (art. 5), professioni intellettuali (art. 12), attività giudiziaria (art. 14), investimenti nel settore con un'autorizzazione di spesa di **1 mld** di euro (art. 21), tutela degli utenti (art. 23), diritto d'autore, per la disciplina specifica delle opere create con l'ausilio dell'IA (art. 24) e, infine, tutela penale (art. 25), con l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi mediante l'impiego di sistemi di Intelligenza artificiale, di circostanze aggravanti speciali per determinati reati e l'introduzione di una nuova fattispecie penale.

Assumono particolare rilievo le norme che dettano i principi generali che devono presiedere tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di IA, dalla fase della ricerca, sperimentazione e sviluppo fino alla fase dell'applicazione e dell'utilizzo (artt. 3, 4, 5, 6).

Il D.D.L. attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo centrale nella definizione e attuazione della strategia nazionale per l'IA (art. 17), individua nell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e nell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) le Autorità nazionali per l'IA (art. 18), delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo del 13 marzo 2024, in particolare nel settore dell'alfabetizzazione in materia di IA nei percorsi scolastici e universitari e a definire la disciplina nei casi di uso illecito dell'IA (art. 22).



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Le iniziative previste dal D.D.L. devono essere realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, salvo quanto previsto dall'art. 19. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 21 del D.D.L., pari a **1 mld**, si avvale delle risorse già previste per la SGR CDP Venture Capital. (art. 26).

Analisi del testo normativo (D.D.L. IA)

Nella presente sezione verranno analizzati gli articoli del disegno di legge sull'Intelligenza artificiale.

Artt. 3, 4 e 5 (Principi generali)

L'art. 3 contiene i principi fondamentali e prevede che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di Intelligenza artificiale si basi sul rispetto dei **diritti fondamentali** e delle libertà dell'ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione e sostenibilità.

Lo sviluppo e la concreta applicazione devono avvenire nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, come imposto dall'**approccio antropocentrico** che caratterizza il D.D.L. e il Regolamento europeo.

Si stabilisce che l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale **non deve pregiudicare la vita democratica del Paese** e delle istituzioni, la necessità del **rispetto della cybersicurezza** lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di Intelligenza artificiale e il pieno accesso alle persone con disabilità ai sistemi di Intelligenza artificiale **senza forme di discriminazione**.

L'art. 4 in materia di informazione e riservatezza dispone che l'utilizzo dell'IA debba avvenire nel rispetto, tra gli altri, del pluralismo dei mezzi di comunicazione, della libertà di espressione e della imparzialità e completezza dell'informazione; le informazioni relative al trattamento dei dati personali devono essere chiare e accessibili a chiunque, al fine di garantire ai diretti interessati la facoltà di opporsi al loro trattamento non corretto.

L'art. 5, in materia di sviluppo economico, stabilisce che lo Stato e le autorità pubbliche promuovano l'utilizzo dell'IA per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale.

Art. 6 (Sicurezza e difesa nazionale)

Sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Artt. 7 e 8 (Ricerca e sperimentazione in ambito sanitario e della disabilità)

In ambito sanitario il D.D.L. (art. 7) applica l'approccio antropocentrico disponendo che l'utilizzo dell'IA:

- deve contribuire al miglioramento dei processi di diagnosi e cura in funzione di supporto, rimanendo impregiudicata la spettanza della decisione al professionista;
- non può determinare criteri discriminatori di accesso alle prestazioni sanitarie;
- deve contribuire al miglioramento della vita e al processo di inclusione sociale delle persone con disabilità.

Il D.D.L. estende la base del consenso informato del paziente all'utilizzo dei sistemi di IA.

Il trattamento di dati, anche personali, eseguito da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la **ricerca e la sperimentazione scientifica** nella realizzazione di sistemi di Intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, **è dichiarato di rilevante interesse pubblico** (art. 8), cui consegue l'autorizzazione ex lege all'uso (secondario) dei dati personali privi di elementi identificativi diretti, senza necessità di replicare la richiesta di consenso del titolare del dato, che l'abbia già prestato pur per un altro ambito di ricerca, salva sempre la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10 (Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

In materia di lavoro il principio antropocentrico viene applicato stabilendo che l'utilizzo dell'IA:

- deve essere funzionale al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore e al miglioramento della produttività;
- deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore e non determinare trattamenti discriminatori.

Art. 12 (Intelligenza artificiale per le professioni intellettuali)

Il D.D.L., in conformità alla disciplina contenuta nel cod. civ. (artt. 2229-2238), dispone che l'IA può essere utilizzata solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza della prestazione intellettuale e obbligo del professionista di fornire un'informazione chiara e completa al cliente sull'utilizzo dei sistemi di IA.

Art. 13 (Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione)

L'art. 13 del D.D.L. regola l'utilizzo dell'IA nel settore dell'attività della pubblica amministrazione come strumento capace di garantire il buon andamento e l'efficienza dell'attività amministrativa dando, tuttavia, centralità al principio dell'**autodeterminazione** e della **responsabilità della persona** che la utilizza.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Artt. 14 e 15 (Intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

L'art. 14, in materia di attività giudiziaria, stabilisce che l'IA potrà essere usata solo per attività di supporto quali l'**organizzazione** e la **semplificazione** del lavoro oppure per la **ricerca giurisprudenziale e dottrinale**.

Sempre nella logica di una visione antropocentrica dell'IA, viene fissato il **principio che è sempre riservata al magistrato la decisione** sull'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione di ogni provvedimento, inclusa la sentenza.

I principi delineati sono conformi a quanto stabilito a livello europeo nell'AI Act dove i sistemi di IA destinati all'ammirazione della giustizia sono stati classificati ad **alto rischio**, e con la **Carta etica** per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari, elaborata dalla CEPEJ (Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia)

Al **tribunale civile** è attribuita la **competenza esclusiva** delle cause relative al funzionamento del sistema di Intelligenza artificiale (art.15).

Art. 16 (Intelligenza artificiale e cybersicurezza nazionale)

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'Intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Artt. 17, 18 e 19 (Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione)

Le norme in questione delineano la governance italiana e le azioni di promozione dell'IA, con l'introduzione della **Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale** (art. 17). Questo documento garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia, gli incentivi economici e le misure rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio aggiornerà ogni due anni il documento e i risultati del monitoraggio verranno trasmessi annualmente alle Camere.

All'Agenzia per l'Italia digitale (**AgID**) e all'Agenzia per la cybersicurezza (**ACN**) viene riconosciuto il **ruolo di Autorità nazionali di IA** con il compito di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di IA e di assicurare **l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione** finalizzati alla realizzazione di sistemi di Intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea (art. 18).

Il D.D.L. prevede (art.19) uno stanziamento di **euro 300.000** annui per il 2025 e il 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali mirati all'applicazione dell'Intelligenza artificiale ai servizi forniti dal **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** a cittadini e imprese.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Art. 20 (Misure di sostegno ai giovani)

La disposizione introduce un regime fiscale agevolativo a favore dei **lavoratori rimpatriati** che hanno svolto attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di IA.

La norma (art. 20, co. 2) prevede inoltre che nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad **alto potenziale cognitivo** potranno essere previste attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso istituzioni della formazione superiore.

Art. 21 (Investimenti per l'Intelligenza artificiale, la cybersicurezza e il calcolo quantistico)

La disposizione prevede **investimenti per un ammontare complessivo di 1 mld di euro** nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori.

L'articolazione degli investimenti si fonda su una strategia che si basa su tre pilastri: la creazione di poli di trasferimento tecnologico specializzati in intelligenza artificiale, cybersicurezza e quantum computing; investimenti in startup in diverse fasi di vita; iniziative relative alla creazione e allo sviluppo di campioni nazionali.

Tali investimenti sono effettuati anche mediante l'istituzione di un Fondo innovazione gestito dalla **SGR CDP Venture Capital** e mediante co-investimenti di Fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.

Art. 22 (Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi **per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio** sull'intelligenza artificiale, approvato dal Parlamento europeo nella seduta del 13 marzo 2024, soprattutto nel settore della alfabetizzazione in materia di IA nei percorsi scolastici ed universitari.

I principi di delega prevedono il potenziamento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei curricula scolastici mediante l'implementazione delle discipline STEM sia nella formazione scolastica, sia nelle istituzioni AFAM e negli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) al fine di consentire il raggiungimento delle misure a sostegno dell'innovazione presenti nel Regolamento UE sull'intelligenza artificiale (Capo VI) in corso di definizione (Proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale COM(2021) 206 final nel testo approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024).

Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi **di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite**.



Art. 23 (Modifiche al TUSMA – D.lgs. 208/2021)

La disposizione prevede misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi” (TUSMA), mirate a favorire l’**identificazione e il riconoscimento** dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di **contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici**.

Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, deve essere accompagnato da tecnologie adatte a consentirne il riconoscimento. Le misure attuative sono definite con specifico Regolamento dell’AGCOM.

Art. 24 (Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’intelligenza artificiale)

All’interno del quadro della **legge sul diritto d’autore** (art. 1, co. 1, L. 633/1941) si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di Intelligenza artificiale, **assicurando l’identificazione delle opere** e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

Art. 25 (Tutela penale)

La norma prevede un aumento della pena per i **reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale** quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato.

La norma prevede altresì circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una **straordinaria capacità di propagazione dell’offesa**. Una aggravante è prevista inoltre per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, provi ad alterare i risultati delle competizioni elettorali.

Viene infine punita l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre **in inganno sulla loro genuinità**, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.

Infine, con apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:

1. strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere **contenuti generati illecitamente** anche con sistemi di Intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
2. una o più **autonome fattispecie di reato**, punite a titolo di dolo o di colpa, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di Intelligenza artificiale;




Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

3. una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di Intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa.



Grafico 1: Norme auto-applicative ed etero-applicative



Il grafico 1 mostra il rapporto espresso in termini percentuali tra norme auto-applicative (88%) e norme etero-applicative (12%).



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Abbreviazioni ed acronimi

ACN: Agenzia per la cybersicurezza nazionale
AGCOM: Autorità Garante per la concorrenza
e il mercato
AGID: Agenzia per l'Italia digitale
art.: articolo
artt.: articoli
cc.: commi
CEPEJ: European Commission for the
Efficiency of Justice
CDP: Cassa depositi e prestiti
co.: comma

Cod. civ.: codice civile
D.lgs.: Decreto legislativo
D.D.L.: Disegno di legge
IA/AI: Intelligenza artificiale/
Artificial Intelligence
ITS Academy: Istituti tecnologico superiore
PDP: Piano didattico personalizzato
SGR: Società di gestione del risparmio
TUSMA: Testo unico per la fornitura di servizi
media audiovisivi